MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 4 FEBBRAIO 1967, N. 37, CONCERNENTE IL RIORDINAMENTO DELLA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI GEOMETRI E MIGLIORAMENTI DEI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI

Art. 6

Applicazione di una maggiorazione percentuale sulla parcella professionale

A decorrere dal 1 gennaio 1984 l'iscritto alla Cassa potra' applicare, sull'ammontare di ogni parcella emessa, una maggiorazione percentuale, a titolo di parziale rimborso degli oneri previdenziali la cui misura verra' fissata e successivamente variata con le modalita' di cui all'articolo 1.

Versione in vigore dal 10 settembre 1977, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modifiche ed integrazioni alla legge 4 febbraio 1967, n. 37, concernente il riordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri e miglioramenti dei trattamenti previdenziali ed assistenziali
Estremi	Legge 8 agosto 1977, n. 583
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 agosto 1977

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modifiche-ed-integrazioni-alla-legge-4-febbraio-1967-n-37-concernente/art-6-applicazione-di-una-maggiorazione-percentuale-sulla-parcella

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it